

STATUTO DELLA PRO-LOCO DI BORDOLANO
=====

DEFINIZIONE TERRITORIALE

Art. 1

Nel Comune di Bordolano è costituita una Associazione denominata Pro-Loco con sede in Bordolano.

Art. 2

La Pro-Loco svolge la sua opera nel territorio del Comune e nelle zone contermini, stabilito d'accordo con l'Ente Provinciale per il Turismo, avuto riguardo alle sfere d'azione delle Pro-Loco confinanti.

FINALITA'

Art. 3

Gli scopi principali che la Pro-Loco si propone sono:

- a) riunire tutti coloro (enti, esercenti, privati in genere) che hanno interesse allo sviluppo della località;
- b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere visitate dai turisti, e promuovendo l'abbellimento delle piazze e giardini con piante e fiori e l'apposizione di cartelli indicatori delle passeggiate;
- c) tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali ed artistiche monumentali del luogo;
- d) promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole, incoraggiando ed appoggiando il miglioramento dei servizi (innaffiamento, servizi postali, servizi automobilistici, vetture, facchini, ecc.);
- e) promuovere festeggiamenti, gare e fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni per attirare i turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano per un periodo più o meno lungo;
- f) promuovere il miglioramento dell'attrezzatura alberghiera e dei centri di ritrovo degli ospiti, vigilare che questi rispondano agli scopi;

./.

- g) vigilare lo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e le relative tariffe, proporre le opportune modifiche alle competenti autorità o direttamente alle società locali esercenti tali servizi;
- h) istituire uffici di informazioni turistiche con o senza biglietteria, telefono pubblico, sala di scrittura e di attesa;
- i) adempiere agli incarichi ed alle funzioni ad essa demandati dall'E.P.T. di Cremona di cui si considera organo esecutivo locale.

ORGANI E LORO FUNZIONE

Art. 4

Organi della Pro-Loco sono:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio;
- c) L'Assemblea dei Soci.

Art. 5

Il Presidente dirige ed amministra l'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea. E' responsabile della tenuta dei registri e della gestione dell'Associazione.

In caso di legittimo impedimento o assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 6

Il Consiglio è composto di n. 12 + 3 membri tra cui ^{tre} ~~un~~ rappresentante del Comune ed almeno due membri scelti tra le persone interessate al movimento turistico locale od esperti in materia turistica.

Il Consiglio:

- a) nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente;
- b) su designazione del Presidente nomina il Segretario;
- c) delibera su tutte le questioni tecniche e di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) ratifica le deliberazioni d'urgenza prese dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno metà dei Consiglieri. Trascorsa mezz'ora, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 7

L'Assemblea dei Soci:

- a) delibera la costituzione dell'Associazione; approva il relativo statuto sociale e le eventuali modifiche;
- b) nomina il Consiglio;
- c) approva il Bilancio preventivo ed il relativo programma d'azione;
- d) approva il Conto Consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- e) delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci. Trascorso un'ora le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Per le delibere di cui ai capi a) - b) - e), è necessaria la presenza di due terzi dei soci in prima convocazione e di metà dei soci in seconda convocazione.

Le deliberazioni possono essere chieste all'Assemblea anche con referendum a mezzo posta raccomandata.

Art. 8

Tutte le cariche sono triennali e gratuite.

Il Segretario può essere scelto anche tra persone estranee all'Associazione e (in via eccezionale e sempre che il Bilancio dell'Associazione lo consenta) potrà essere remunerato. L'ammontare dell'emolumento verrà annualmente fissato dal Consiglio.

Art. 9

Il Consiglio e l'Assemblea debbono essere convocati dal Presidente in seduta straordinaria quando almeno un terzo dei componenti ne faccia esplicita richiesta scritta, indicando gli oggetti che dovranno essere trattati.

Le convocazioni (anche nei casi previsti dall'art.5) vengono fatte mediante invito scritto ai Soci e mediante affisso nella sede dell'Associazione ed all'Albo Pretorio del Comune e delle Frazioni, almeno otto giorni prima della data fissata, se trattasi di Assemblea, ed almeno cinque giorni se trattasi di Consiglio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Le proposte e le relative deliberazioni adottate sia dalla Assemblea e sia dal Consiglio debbono essere fatte risultare in apposito verbale steso dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente e trascritte in appositi registri.

Copia del verbale di cui sopra deve essere trasmessa nel più breve tempo possibile all'E.P.T. di Cremona.

Le deliberazioni di cui ai capi a) dell'art.6 ed a),b),c), d),e) dell'art.7 sono sottoposte all'approvazione dell'E.P.T. di Cremona.

Al detto Ente dovranno pure venire trasmessi gli inviti alle riunioni straordinarie ed ordinarie del Consiglio e dell'Assemblea (nei termini prescritti dall'art.3) perchè, ove lo ritenga opportuno, possa farvi intervenire un proprio rappresentante.

FINANZIAMENTO

Art. 11

L'Associazione provvede alla propria attività coi seguenti proventi:

- 1) le quote di imposta di soggiorno devolute dal Comune; ~~X~~
- 2) le quote dei Soci; ~~X~~
- 3) gli eventuali contributi di Enti pubblici o privati (comuni, associazioni, commercianti, albergatori, dazio, imprese pubbliche e private);
- 4) le eventuali donazioni;
- 5) i proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali.

Art. 12

I Soci si distinguono in benemeriti, sostenitori, annuali.

SOCI BENEMERITI sono quelle persone od enti che arrecano particolari benefici morali o materiali all'Associazione o che versano una quota annuale non inferiore a £. 10.000 SOCI SOSTENITORI sono quelli che si impegnano di corrispondere una quota annuale non inferiore a £. 5.000= SOCI ANNUALI sono quelli che versano una quota annua di £. 2.000= I Soci sostenitori od annuali che non mandano le

proprie dimissioni scritte entro il 15 Dicembre sono tenuti a versare i contributi fissati anche per l'anno seguente.

I Soci hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni dell'Associazione;
- 2) a frequentare i locali dell'Associazione;
- 3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse dall'Associazione.)

REVISORI DEI CONTI

Art. 13

L'Assemblea può nominare tre revisori dei conti aventi lo incarico di esaminare in qualunque momento la contabilità sociale ed esprimere il proprio parere sui bilanci prima che gli stessi vengano presentati alla Assemblea. Se invitati dal Presidente possono presenziare alle sedute del Consiglio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

In caso di dimissioni di almeno metà dei Consiglieri o qualora si presenti motivi di particolare gravità per la vita associativa, l'E.P.T. di Cremona può sciogliere d'autorità il Consiglio e nominare in sua vece un Commissario straordinario che curi l'amministrazione temporanea della Associazione e provveda entro il più breve termine possibile alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Al Commissario straordinario spetteranno i poteri attribuiti dal presente statuto al Presidente ed al Consiglio e ove occorra anche quelli dell'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Monfardini Dolores

IL PRESIDENTE

MARIO PEDOMINI

Sindery

=====

il presente statuto è stato regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci di questa Pro-Loce tenutasi in data 26.9.1975 presso l'Oratorio Parrocchiale di Bordolano.

IL SEGRETARIO